

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il giorno 27 marzo 2014

tra

- INTESA SANPAOLO S.p.A., nella qualità di Banca Capogruppo (di seguito ISP o Capogruppo)
- e
- le Delegazioni Sindacali di Gruppo DIRCREDITO-FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO e UILCA

premesso che

- nell'ambito del percorso di riorganizzazione del comparto Factoring e della Finanza d'impresa sono state attivate le procedure di legge e di contratto, nonché quelle specificamente previste ai sensi degli art. 4 e 24 della Legge 223/1991, per fronteggiare in forma specifica le ricadute, anche occupazionali;
- a fronte della volontà manifestata dalle OO.SS. in data 28 febbraio 2014 le soprarichiamate procedure di cui agli artt. 4 e 24 Legge 223/1991 sono state parzialmente definite con l'individuazione degli strumenti aziendali utili a ridurre il più possibile le eccedenze di personale dichiarate, con conseguente sospensione dei termini fino al 30 marzo 2014, al fine di consentire la definizione delle modalità applicative delle soluzioni individuate sempre in data 28 febbraio congiuntamente alle Delegazioni di Gruppo ed alla Capogruppo;
- in coerenza con i principi condivisi nel Protocollo delle Relazioni industriali 24 febbraio 2014, le Parti confermano che il livello di Gruppo è quello individuato per la definizione degli ulteriori strumenti per la gestione degli esuberi sopra richiamati;

si conviene quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo che:
 - riguarda tutte le aziende che applicano il CCNL Credito facenti parte alla data odierna del Gruppo Intesa Sanpaolo - perimetro Italia - come da prospetto allegato 1;
 - definisce gli obiettivi di riduzione degli organici per tutte le Aziende del Gruppo che consentono di raggiungere le riduzioni di personale dichiarate presso Mediocredito e Mediofactoring e non gestibili con gli strumenti aziendali individuati nei citati accordi 28 febbraio 2014;
 - identifica il criterio - ritenuto idoneo dalle Parti a gestire la presente situazione nel modo più coerente a principi solidaristici e socialmente sostenibili, al fine di ridurre il più possibile le conseguenze sul piano sociale - di individuazione dei lavoratori in esubero nei contenuti dell'art. 8, comma 1 dell'accordo nazionale 20 dicembre 2013:
 - "1. ai sensi di quanto previsto all'art. 5 comma 1, Legge 23 luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente regolamento, concerne, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro sia in possesso dei requisiti di legge previsti per avere diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia anche se abbia diritto al mantenimento in servizio".

SINFUB
Mancini

FIBA CISL
Cacciari

FISAC
CGIL

DIRCREDITO
FEDERAZIONE

FABI
Galliani

UGL CREDITO
Pellegrini

2. Per raggiungere l'obiettivo di riduzione degli organici e correlato contenimento del costo del lavoro, a partire dal 1° settembre 2014, ciascuna Azienda del Gruppo concorrerà, per quanto di propria competenza, alla riduzione degli organici nella misura complessivamente definita di 52 unità, fermo restando che tale misura sarà correlativamente adeguata in relazione agli esuberi conseguenti a future operazioni societarie che potranno interessare Mediocredito e/o Mediofactoring entro il 31 dicembre 2014.
3. In applicazione del predetto art. 8, comma 1, oltre che per il valore sociale alla base delle presenti intese, pertanto, ai dipendenti di ogni ordine e grado -inclusi i dirigenti, per i quali restano ferme le previsioni dell'accordo 19 marzo 2014 - che maturano i requisiti stabiliti dalla legge per la pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque per i trattamenti pensionistici dell'A.G.O. tra il 1° gennaio 2014 ed entro la data del 31 dicembre 2015, verrà consentito di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro a decorrere dal 31 agosto 2014 o, se successivo, dall'ultimo giorno del mese precedente a quello in cui decorre il pagamento del trattamento pensionistico. A coloro, tra questi, che entro il 5 maggio 2014 faranno pervenire all'Azienda datore di lavoro la propria richiesta in modo conforme al modulo all. 2, verrà riconosciuto un premio di tempestività pari al 75% della Retribuzione Annuale Lorda.
4. Nel caso in cui alla data del 5 maggio 2014 risultasse che non tutto il Personale rientrante nel bacino di cui al punto 3., e fino a concorrenza della misura definita al punto 2. che precedono, abbia avanzato domanda di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in applicazione del presente Accordo, le Parti definiscono sin d'ora che Intesa Sanpaolo nonché le altre Società del Gruppo di cui all'allegato 1, al fine di dare attuazione a quanto concordato nel presente accordo, attiveranno le procedure di cui alla Legge n. 223/1991 per la gestione del personale in esubero, con l'impegno di definire le procedure stesse entro dieci giorni dall'avvio in modo coerente e conforme a quanto più oltre descritto nel presente Accordo. Le Parti, con senso di responsabilità e trasparenza, alla luce del peculiare assetto societario di Gruppo e tenuto conto delle disposizioni contrattuali e legali vigenti per il secondo livello di contrattazione per la gestione del personale in esubero e delle tensioni occupazionali, si danno inoltre atto che l'attivazione delle procedure ex Legge n. 223/1991 nonché il conseguente recesso dai rapporti di lavoro secondo le modalità e i criteri in tale ambito individuati, avverrà indipendentemente dal numero di dipendenti dell'azienda e del numero di lavoratori che cesseranno obbligatoriamente dal servizio.
5. In particolare, in attuazione di quanto sopra, cesseranno obbligatoriamente dal servizio a decorrere dal 31 agosto 2014, o dal giorno successivo alla maturazione del diritto a pensione se successivo, i dipendenti di ogni ordine e grado - esclusi i dirigenti, per i quali restano ferme le previsioni dell'accordo 19 marzo 2014 - che abbiano già raggiunto, a tale data, ovvero raggiungano entro il 31 dicembre 2015, i requisiti stabiliti dalla legge per avere diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque dei trattamenti pensionistici dall'A.G.O. anche se con diritto al mantenimento in servizio. Quanto precede non opererà nei confronti del personale disabile occupato obbligatoriamente ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge. In considerazione di quanto precede le intese aziendali consentiranno la comunicazione del recesso alla maturazione dei predetti requisiti pensionistici e comunque entro il 31 dicembre 2015.
6. Con riferimento esclusivo alle risoluzioni del rapporto ad iniziativa dell'Azienda intimata in relazione ai punti 4. e 5. che precedono, ed alle conseguenti condizioni e modalità di recesso di cui al presente accordo, le Parti definiscono che l'indennità di mancato preavviso competerà nella misura stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro prevista dall'art. 77 lettera b) del CCNL 19 gennaio 2012.

Intesa

Intesa

MEUB
Intesa
Manu
FIBA CISC
Alles

FISC
Intesa
Intesa

Intesa
Intesa
Intesa

FABI
Intesa

UGC
Intesa
Intesa
Intesa

Inoltre, in riferimento alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, in caso di reintegrazione a seguito di accertata fondatezza dell'eventuale impugnazione del licenziamento intimato in applicazione delle intese aziendali di cui ai punti 4. e 5. che precedono, prima che da parte di Mediocredito e Mediofactoring sia data applicazione alla relativa specifica previsione della L. 223/91, le Parti si incontreranno tempestivamente per valutarne le conseguenze ed eventuali diverse soluzioni.

7. Le Parti, nell'ambito degli accordi aziendali, prenderanno in esame ogni aspetto della fase di avvio della relativa procedura al fine di sanare eventuali vizi che ne potessero derivare.
8. Le parti firmatarie del presente accordo si incontreranno entro il 15 maggio 2014 per verificare il numero delle domande di risoluzione consensuale di cui al punto 3. al fine di dar corso agli adempimenti correlati di cui al presente accordo.

INTESA SANPAOLO S.P.A.
(nella qualità di Banca Capogruppo)

DIRCREDITO - FD

FABI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA

1/10/14

Intesa

Allegato 1

- INTESA SANPAOLO
- INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES
- BANCA CR FIRENZE
- BANCA DELL'ADRIATICO
- BANCA DI CREDITO SARDO
- BANCA DI TRENTO E BOLZANO
- BANCA FIDEURAM
- BANCA IMI
- BANCA MONTE PARMA
- BANCA PROSSIMA
- BANCO DI NAPOLI
- CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA
- CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
- CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO
- CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO
- CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA
- CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA
- CASSA DI RISPARMIO DI RIETI
- CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA
- CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA
- CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA
- EQUITER
- EURIZON CAPITAL SGR (inclusa EPSILON SGR)
- FIDEURAM FIDUCIARIA
- FIDEURAM INVESTIMENTI SGR
- IMI FONDI CHIUSI
- IMI INVESTIMENTI
- INTESA SANPAOLO FORMAZIONE
- INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE
- INTESA SANPAOLO PREVIDENZA
- INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
- MEDIOCREDITO ITALIANO
- MEDIOFACTORING
- SANPAOLO INVEST SIM
- SIREFID

Federici

Milano

[Signature]

Direzione
[Signature]

FABBI
[Signature]

UFC
[Signature]

FIBA CISC
[Signature]

FISC
[Signature]

SINFUB
[Signature]

ULCS
[Signature]

[Signature]

Spett.
(Società) ...
(Amministrazione Personale) ...
(Via/Piazza etc) ...
(comune) ...
Anticipata al fax numero

Il sottoscritto
nato a il matricola n., in
servizio presso in possesso dei
requisiti previsti dalla legge per aver diritto al percepimento dei trattamenti
pensionistici a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria entro il 1° gennaio
2016, propone in via irrevocabile a ... (*Società datore di lavoro*) ... di risolvere
consensualmente il proprio rapporto di lavoro alla fine della giornata del(*31
agosto 2014 ovvero dall'ultimo giorno del mese precedente a quello in cui decorre il
pagamento del trattamento pensionistico se successivo al 1° settembre 2014*),
anche al fine di beneficiare, a titolo di incentivo all'esodo, degli specifici trattamenti
previsti e regolati dall'Accordo 2014.

A tal fine, inoltre, dichiara che (*barrare la casella prescelta*):

la propria posizione contributiva **non è variata** rispetto a quella risultante
dalla documentazione previdenziale già portata a conoscenza aziendale
ovvero aziendalmente acquisita in forza di delega già rilasciata in passato dal
sottoscritto

ovvero

la propria posizione contributiva **risulta variata** rispetto a quella risultante
dalla documentazione previdenziale già portata a conoscenza aziendale
ovvero aziendalmente acquisita in forza di delega già rilasciata in passato dal
sottoscritto: in relazione a ciò allega la documentazione necessaria al relativo
aggiornamento

In attesa di riscontro, porge distinti saluti.

li

Federica

Alfonso

*UGC
Pellegrini*

FIBA CISL

*FISAC
Pellegrini*

Stabile

FABI

(firma) *Stabile*
*UGC
Pellegrini*